DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 giugno 2006

che fissa il contributo finanziario della Comunità alle spese sostenute nel contesto delle misure di emergenza adottate per lottare contro l'influenza aviaria in Belgio nel 2003

[notificata con il numero C(2006) 2422]

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(2006/436/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario [1], in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Nel 2003 sono apparsi in Belgio alcuni focolai di influenza aviaria. La comparsa di questa malattia rappresentava un rischio grave per il bestiame comunitario.

(2) Per impedire il propagarsi della malattia e per aiutare a eradicarla il più rapidamente possibile, la Comunità dovrebbe fornire un contributo finanziario a fronte delle spese rimborsabili sostenute dallo Stato membro interessato nell'ambito delle misure di emergenza adottate per lottare contro la malattia, conformemente alla decisione 90/424/CEE.

(3) La decisione 2003/749/CE della Commissione, del 10 ottobre 2003, relativa a un primo contributo finanziario della Comunità per coprire i costi ammissibili sostenuti ai fini dell'eradicazione dell'influenza aviaria in Belgio nel 2003 [2], ha concesso al Belgio un aiuto finanziario della Comunità a fronte delle spese sostenute nell'ambito delle misure di emergenza attuate nel 2003 per lottare contro l'influenza aviaria.

(4) Conformemente a tale decisione è stato effettuato un primo pagamento di 3 000 000 EUR.

(5) A norma della suddetta decisione, il saldo del contributo comunitario deve fondarsi sulle domande presentate dal Belgio il 13 gennaio e il 24 marzo 2004, sui documenti che attestano gli importi figuranti in tali domande e sui risultati dei controlli in loco effettuati dalla Commissione. L'importo dichiarato nelle domande era di 18 035 727,78 EUR, rispetto ai quali il contributo finanziario della Comunità non può superare il 50 % del totale delle spese rimborsabili.

(6) Alla luce di quanto sopra, occorre determinare l'importo totale del contributo finanziario della Comunità alle spese rimborsabili sostenute con riferimento all'eradicazione dell'influenza aviaria in Belgio nel 2003.

(7) L'esito dei controlli effettuati dalla Commissione conformemente alla normativa veterinaria della Comunità e le condizioni di concessione di un aiuto finanziario della Comunità non consentono di riconoscere come rimborsabile la totalità delle spese dichiarate.

(8) Le ultime osservazioni della Commissione, le conclusioni finali e il metodo di calcolo delle spese rimborsabili sono stati comunicati al Belgio il 21 febbraio 2006.

(9) Le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Conformemente alla decisione 2003/749/CE, il contributo finanziario totale della Comunità alle spese sostenute per l'eradicazione dell'influenza aviaria in Belgio nel 2003 è fissato a 8 088 508,16 EUR.

Poiché è già stato effettuato un primo pagamento di 3 000 000 EUR in conformità della decisione 2003/749/CE, il saldo del contributo finanziario della Comunità è fissato a 5 088 508,16 EUR.

[1] GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/53/CE (GU L 29 del 2.2.2006, pag. 37).

[2] GU L 271 del 22.10.2003, pag. 19. Decisione modificata dalla decisione 2004/18/CE (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 81).

Articolo 2

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2006.

Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione